

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Violazione criteri chiarezza e sinteticità: spese liquidate in misura superiore rispetto ai medi tabellari perchè l'altra parte è stata costretta ad impegnarsi di più

Le spese si liquidano in misura superiore rispetto ai medi tabellari in favore della parte, in ragione della mancanza di sinteticità e chiarezza della difesa di parte attrice, come imposta dalla legge, la quale ha all'evidenza costretto la controparte ad un maggiore impegno difensivo, come da questa lamentato, già soltanto per comprendere quanto affermato dalla parte.

Tribunale Firenze, sezione terza, sentenza del 15.05.2023, n. 1442

...omissis....

Tanto premesso la domanda è infondata e va dunque respinta.

In merito alle questioni in rito sarà sufficiente osservare, quanto alla dedotta mancanza di chiarezza e sinteticità lamentata dalla, che quanto affermato è certamente vero ma ciò non può certo comportare l'innammissibilità della domanda, potendo invece influire sulla pronuncia relativa alle spese di lite, come si dirà trattando si tale profilo.

Quanto invece alla eccezione di nullità della procura alle liti l'eccezione è infondata poiché la illeggibilità della sottoscrizione apposta in calce alla procura, senza che in essa fosse indicato il soggetto che procedeva al suo rilascio non ne comportano la nullità, atteso che il nominativo del soggetto (cioè appunto il) era chiaramente indicato nell'epigrafe della citazione (v. al riguardo Cass. n. 7176 del 1995).

Venendo quindi all'esame del merito quanto al primo e principale addebito mosso ai difensori convenuti, in epigrafe indicato con il n. 1, esso è infondato per una pluralità di ragioni concorrenti. Innanzitutto non è neppure vero quanto affermato nella sentenza emessa dal Tribunale di Prato, e cioè che la circostanza dell'avvenuto pagamento delle cartelle esattoriali non fosse stata contestata nell'atto di opposizione. In esso la parte Ve. aveva infatti parlato di crediti incerti nell'an e nel quantum, e soprattutto di somme "asseritamente pagate" (pag. 7). Una contestazione certamente non specifica, ma comunque effettuata e che dunque la parte ben avrebbe potuto precisare – come in effetti avvenuto – nella successiva memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.. Ma in realtà la sentenza del Tribunale di Prato è errata a monte, in merito a tale profilo, per altre due ragioni. Da un lato, infatti, il giudice di quel procedimento non avrebbe potuto ritenere comunque non contestata la circostanza dell'avvenuto pagamento delle cartelle esattoriali da parte della.....n quanto si trattava di una circostanza non certo nella sfera di conoscibilità del V.....n (v. al riguardo Cass. n. 87 del 2019), e che dunque non avrebbe potuto essere da questi contestata, soprattutto in modo specifico.

Be. avrebbe potuto/dovuto, dunque, quest'ultimo proporre impugnazione avverso la predetta sentenza sul punto ma, a ben vedere, l'opposizione sarebbe stata comunque verosimilmente respinta per un'altra ragione, non rilevata dal Tribunale di Prato con conseguente assenza, quindi, in ogni caso del nesso di causalità, necessario al fine dell'accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio.

Ed infatti la circostanza dell'avvenuto pagamento delle cartelle esattoriali, pur se indicata nell'ambito del ricorso monitorio che ha dato il via al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Prato, non era in realtà dirimente, poiché le "sopravvenienze passive" erano costituite appunto dalle cartelle esattoriali dalle quali scaturiva, in modo ragionevolmente certo, il credito della società nei confronti del Ve., visto che esse avrebbero dovuto essere pagate da parte della società. Che fossero state già pagate o meno dalla Pu., dunque, il debito portato dalle cartelle esattoriali nella misura del 65% sarebbe stato comunque a carico dell'odierno attore.

In realtà la parte attrice imputa ai difensori anche il fatto di non aver tempestivamente contestato la stessa qualifica di "sopravvenienze passive" dei pagamenti citati, anche in questo caso seguendo pedissequamente la motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Prato che però, anche in questo caso, è errata. La "natura di sopravvenienze" dei debiti rispetto alla cessione delle quote sociali non avrebbe infatti dovuto essere oggetto di tempestiva contestazione, non trattandosi di un fatto (suscettibile in quanto tale di contestazione) ma di una questione giuridica, nella disponibilità del giudice e suscettibile, pertanto, di mere difese ad opera della parte, che il giudice avrebbe dunque dovuto prendere in considerazione anche se proposte in comparsa conclusionale (essendo stato, comunque, assicurato sul punto un contraddittorio con la controparte, la quale aveva a disposizione ancora le memorie di replica). Anche in questo caso dunque la parte avrebbe dovuto piuttosto appellare la sentenza del Tribunale di Prato sul punto, pur se un simile appello sarebbe stato, con tutta probabilità, ancora una volta infondato. Appare evidente infatti, dalla lettura della clausola, come l'impegno assunto dal Ve. non fosse riferibile alle "sopravvenienze passive" intese in senso tecnico, ma a tutti i debiti della società, al momento non conosciuti, che potessero emergere in relazione al periodo ivi indicato.

Del tutto generico e infondato è, poi, l'addebito ai difensori in merito al mancato disconoscimento della scrittura privata del 22.12.03.

L'affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, del mancato disconoscimento della scrittura in questione costituiva un mero dato di fatto, che il giudicante ben avrebbe potuto omettere, e non certo un addebito alla parte, come parrebbe essere stato invece oggi interpretato da essa.

Risulta infatti evidente che ilvrebbe potuto/dovuto disconoscere la scrittura in questione soltanto qualora non la avesse, in ipotesi, sottoscritta, il che non è stato mai affermato, e comunque un eventuale disconoscimento non sarebbe stato utilmente effettuabile, trattandosi di scrittura privata autenticata.

Allo stesso modo infondato è l'addebito (anche questo mutuato da una mera constatazione effettuata nella motivazione della sentenza del Tribunale di Prato) di non aver tempestivamente contestato il fatto che la P...u. avesse, in sede di cessione del credito, agito in veste di legale rappresentante della società L'idea atelier.....nfatti nel corpo dell'atto di cessione è espressamente indicato che l.....u. agiva anche quale "socio accomandatario dellasocietà, per cui non necessaria sarebbe stata l'opposizione in calce all'atto di un elemento meramente formale quale il timbro della società. L'eccezione in parola dunque, anche se fosse stata proposta sarebbe stata infondata, con conseguente mancanza del nesso di causalità tra eventuale inadempimento e danno.

La responsabilità del professionista non può infatti, come noto, affermarsi per il solo fatto di un suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre anche che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia causalmente riconducibile alla condotta del difensore, ovvero è necessario che ci sia un nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (vedi Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 3355/2014).

Il imputa poi ai difensori, anche se in modo generico e non chiaro, di aver rinunciato alle domande riconvenzionali proposte nel giudizio nei confronti dei terzi chiamati in causa, ed infatti nella sentenza del Tribunale di Prato è stata dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in merito alle "domande riconvenzionali avanzate dall'opponente nei confronti delle parti terze chiamate in giudizio, avendo ilespressamente rinunciato alle stesse".

Vi è da supporre che il riferimento sia alla domanda di "manleva" effettuata in via subordinata nell'atto di opposizione nei confronti della, ma a questo riguardo la parte non ha spiegato in modo chiaro per quali ragioni la rinuncia in questione sarebbe stata errata (non lo era certamente, visto che la società ed il socio erano, medio tempore falliti), e comunque quali sarebbero stati i danni causalmente conseguiti a tale rinuncia.

In merito, infine, alle censure mosse all'operato dei difensori relativamente alla proposta eccezione di compensazione ancora una volta non si comprende innanzitutto, non essendo stato indicato dalla parte, in cosa sarebbe consistita la "inadeguatezza" della replica effettuata all'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, in relazione ai crediti dichiarati prescritti in sentenza. La parte parrebbe lamentare la non tempestività della replica effettuata, ma in realtà essa è stata effettuata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., e dunque nel primo atto utile successivo alla formulazione dell'eccezione (ammesso ma non concesso che una simile replica avesse dovuto essere effettuata in quella sede, trattandosi di una mera difesa).

Quanto, infine, alle lamentate "insufficienti istanze istruttorie" formulate in relazione ai restanti crediti eccipiti in compensazione, va innanzitutto premesso che è anche in questo caso errato il provvedimento del giudice di quel procedimento, nella parte in cui non ha ammesso il cap. n. 1 di prova testimoniale articolato dalla parte (non trattandosi di circostanza da provare documentalmente, in quanto pagamento intervenuto tra terzi). Comunque, anche per tutte le restanti doglianze, la parte parrebbe in sostanza lamentare che i difensori non avrebbero richiesto al Ve. ulteriore documentazione volta a provare gli allegati controcrediti, ma non ha indicato esattamente quale, né la ha prodotta in giudizio al fine di consentire di poter verificare se essa fosse nella sua disponibilità e se, sulla scorta di essa, l'eccezione di compensazione avrebbe avuto maggiori chance di accoglimento.

In ogni caso, difetterebbe ancora una volta la prova della sussistenza del nesso di causalità in relazione alla produzione di un danno, vista la possibilità di un eventuale recupero delle somme in separata sede (ed infatti parrebbe essere avvenuta l'insinuazione nel fallimento).

Lo stesso vale per l'erronea eccezione di compensazione sollevata in merito al "saldo pagamento 35% quote societarie", non essendo derivati danni dal mancato accoglimento dell'eccezione.

Va invece accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla Lo., finalizzata ad ottenere il pagamento del residuo compenso professionale, che assume dovuto nella misura di € 891,48 accessori inclusi. In merito a tale profilo (vale a dire la quantificazione del compenso dovuto e l'esistenza di un residuo ancora dovuto) infatti, la parte attrice nulla ha contestato, neppure in maniera generica.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. **Le spese si liquidano in misura superiore rispetto ai medi tabellari in favore della parte..... in ragione della mancanza di sinteticità e chiarezza della difesa di parte attrice, come imposta dalla legge, la quale ha all'evidenza costretto la controparte ad un maggiore impegno difensivo, come da questa lamentato, già soltanto per comprendere quanto affermato dalla parte. Lo stesso non vale con riferimento alla, essendo anche l'attività difensiva posta in essere dalla parte in modo simile ripetitiva e non sintetica, per cui le due violazioni di legge si elidono.**

Vanno infine poste a carico della parte attrice anche le spese di lite sostenute dalla compagnia di assicurazioni chiamata in causa sulla scorta del principio di causalità, essendo la chiamata in causa dell'assicuratore giustificata in ragione della domanda formulata dall'attore, risultata però poi infondata (v. in tal senso Cass. n. 3835 del 1989, Cass. n. 23123 del 2019, tra le tante).

In questo caso le spese vengono liquidate in misura inferiore ai parametri medi, stante la non rilevante complessità dell'attività difensiva, consistita nell'evidenziare le condizioni di polizza e nell'allinearsi alle difese del proprio assicurato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a. Rigetta le domande;
- b. In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna l'attore al pagamento in favore di ... della somma di € 891,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- c. Condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore dei convenuti, che liquida in € 6.500,00 in favore di Va., ed € 4.800,00 in favore di ... e CPA come per legge;
- d. Condanna inoltre l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore della compagnia di assicurazioni chiamata in causa, che liquida in € 3.500,00, oltreVA e CPA come per legge.

Firenze, il 14.5.23 Il giudice dott. Enrico ...

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
